Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Verbale della riunione della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per un impianto di cogenerazione all'Associazione CO.VAL.PA ABRUZZO

In data 16 Maggio 2022, alle ore 11.00, presso gli Uffici del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila si riunisce la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, indetta con nota n. 2311 del 03.02.2022 e convocata con nota n. 10123 del 09.05.2022, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento relativo alla richiesta della Ditta Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola (c.f./p.iva n. 01228170666) tesa al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 20/2007 e s.m.i., e 115/2008 e s.m.i., per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di generazione di 2,404 MWe da ubicarsi nel Comune di Celano Prov. AQ (Fg. 36 Mapp. 24), loc. Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87 - CAP 67043, coordinate Gauss Boaga 1875598.18 E 4665165.42 N, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle autorizzazioni di questa Provincia n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016.

Sono stati invitati alla presente Conferenza dei Servizi i seguenti soggetti:

1. Associazione CO.VAL.PA ABRUZZO Società Cooperativa Agricola a.r.l.;
2. Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Gestione e Qualità delle Acque Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA-AQ-TE;
3. Regione Abruzzo - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
4. Regione Abruzzo - Genio Civile;
5. Regione Abruzzo - Dipartimento Patrimonio;
6. Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura;
7. Comune di CELANO - Servizio Urbanistica Pianificazione del Territorio e Commercio;
8. Comune di CELANO - Servizio Urbanistica e S.U.A.P.;
9. ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale L'Aquila;
10. A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione -Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
11. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
12. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;

Prot. n. 10740 del 18/05/2022 (P) 9.2.1

13. Ufficio Unico delle Dogane;
14. G.S.E. S.p.A.;
15. Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Lazio e Abruzzo;
16. Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione per le Risorse Minerarie ed Energetiche;
17. E.N.A.C.;
18. HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l..

PREMESSO che a seguito dell'indizione della Conferenza dei Servizi, formalizzata con la su richiamata nota n. 2311 del 03.02.2022, sono pervenuti i seguenti atti di assenso, come evidenziato nella citata nota n. 10123 del 09.05.2022 e come nel seguito meglio dettagliati:

1) nota del **Servizio Patrimonio della Regione Abruzzo** RA/0070844/22 DPB003 del 23.02.2022, acquisita in data 24.02.2022 al protocollo n. 3878;

2) nota del **Dipartimento Agricoltura** prot. n. RA 0150304/2022 del 15.04.2022, acquisita in data 19.04.2022 al n. 8416;

3) nota del **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - ex DGAT DIV. XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo** con mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0029206.25-02-2022, acquisita al prot. n. 4140 del 28.02.2022;

4) nota del **Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo** n. 97971/22 del 14.03.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 5350;

5) nota dell'**Ufficio delle Dogane di L'Aquila**, acquisita al protocollo n. 7302 del 05.04.2022;

6) nota del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila**, relativa alla pratica n. 6081 trasmessa dall'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo ed acquisita al protocollo n. 7282 del 05.04.2022;

7) nota del **Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila**, n. 10082099/22 del 02.05.2022, acquisita al protocollo n. 9513 del 03.05.2022;
8) nota dell'**Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo** n. 0173787/22 del 04.05.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 9698;

9) nota dell'**ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale dell'Aquila**, acquisita al protocollo n. 10063 del 09.05.2022.

Rammentato che:

- l'art. 31, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste da atti di pianificazione regionale, l'esercizio delle funzioni per l'ottenimento dell'*autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia*;

- l'art. 1, comma 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55 (così come riconfermato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20) ha trasferito al Ministero delle Attività Produttive le funzioni per l'ottenimento dell'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore ai 300 MW termici;

- il comma 2 del citato art. 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 dispone a che *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241*;

- l'art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone:

  - al comma 7: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento*

del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

- al comma 8: *L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.*

- l'art. 27, comma 20 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 precisa quanto segue: *L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20* [unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe], *sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20* [unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe], *ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;*

- alla luce della normativa su elencata, la Provincia risulta essere l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione compresi tra quelli con una capacità di generazione installata uguale o superiore a 1 MWe ovvero di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e quelli di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW;

RILEVATO CHE:

1) la Ditta Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola svolge attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli presso l'impianto agroindustriale, denominato "*Centro lavorazione e commercializzazione patate*", in Celano, località Borgo Strada 14, via SP 19 Ultrafucense n. 87, di proprietà della Regione Abruzzo ed affidato in gestione alla stessa Società Coop. Agricola in forza di convenzione di gestione trentennale stipulata in data 16.04.1992 (con il Ministero Agricoltura e Foreste, al quale in data 24.11.2006 è subentrata la Regione), con scadenza il 16.04.2022;

2) questa Amministrazione, all'interno di tale stabilimento:

   - con provvedimento prot. n. 7533 del 5.02.2009 ha rilasciato alla Hera Comm S.r.l. un'autorizzazione unica, ex art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008, di durata pari ad anni quindici, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano, da 1,6 MW;
   - con provvedimento prot. n. 73149 del 24.12.2014 ha volturato la titolarità della citata autorizzazione n. 7533/2009 dalla Hera Comm S.r.l. a favore della Soc. Coop. Agricola CO.VAL.P.A. Abruzzo, gestore titolare dell'impianto a decorrere dal 09.12.2014, confermandone tutte le indicazioni e prescrizioni, nonché la durata;
   - con provvedimento prot. n. 28511 del 14.07.2016 ha rilasciato un'autorizzazione unica, ex art. 11 D.Lgs n. 115/2008, alla ditta CO.VAL.P.A. Abruzzo per la "Realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, con potenza termica nominale di 2067 Kwt e potenza elettrica di 750 Kwe, avente una durata di anni 15;

3) al numero di protocollo 27880 del 21.12.2021 è stata acquisita la domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, presentata in data 21.12.2021 dalla Ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo Società Cooperativa Agricola a.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Marcello Di Pasquale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da cogenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di cogenerazione di 2,404 MWe, da ubicarsi presso lo stabilimento sito nel Comune di Celano, località Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle su richiamate autorizzazioni n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016, che verrà dismesso per raggiunti limiti di vetustà di esercizio;

4) per tale dismissione la ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo, unitamente alla documentazione allegata all'istanza per il nuovo impianto, ha presentato apposita istanza

per l'approvazione del piano dismissione e l'autorizzazione alla dismissione stessa;

5) in data 22.12.2021, ai seguenti numeri di protocollo: 27950, 27954, 27955, 27956, 27957, 27966, 27967, 27968 e 27969, è stata acquisita la documentazione allegata alla su richiamata istanza;

6) l'intera pratica corredata dalla documentazione tecnica presentata è stata pubblicata sul portale di questa Provincia https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione ;

7) tra la documentazione allegata all'istanza, è pervenuto inoltre l'atto del 01.12.2021 a firma congiunta del legale rappresentante di Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo e dell'amministratore delegato di HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l., avente ad oggetto "*Dichiarazione contenuti contrattuali rilevanti tra Hera Servizi Energia S.r.l. e CO.VAL.P.A. Società Cooperativa Agricola Impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale*", alla luce del quale si è reso necessario chiarire preliminarmente il rapporto intercorrente tra la Società Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo, richiedente l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in parola, e la Società HERA SERVIZI ENERGIA alla quale, in base a tale dichiarazione, sembrava doversi ricondurre in concreto la titolarità della realizzazione ed esercizio di tale impianto;

8) con nota prot. n. 1301 del 20.01.2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento chiedendo contestualmente alla Ditta richiedente e ad HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l. chiarimenti in merito alla titolarità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione;

9) con nota n. 4/2022 del 26.01.2022, acquisita al protocollo n. 1666 del 26.01.2022 l'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo ha fornito le precisazioni richieste ribadendo la propria titolarità delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione;

10) con nota n. 22U0055 del 28.01.2022 , acquisita al protocollo n. 1857 del 28.01.2022, la Ditta HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l. ha dichiarato la propria piena condivisione dei contenuti della nota di cui al punto precedente, rinviandola da essa stessa sottoscritta per accettazione;

11) con nota prot. n. 2311 del 03.02.2022, questo Settore ha proceduto all'indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza su richiamata;

12) in tale nota n. 2311/2022 è stato evidenziato che:

- l'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo svolge la propria attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli presso l'impianto agroindustriale, denominato "*Centro lavorazione e commercializzazione patate*", in Celano, località Borgo Strada 14, via SP 19 Ultrafucense n. 87, **di proprietà della Regione Abruzzo** ed affidato in gestione alla stessa Società Coop. Agricola in forza di convenzione di gestione trentennale stipulata in data 16.04.1992 (con il Ministero Agricoltura e Foreste, al quale in data 24.11.2006 è subentrata la Regione), in scadenza il 16.04.2022;

- l'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta sarebbe avvenuta, pertanto, successivamente all'acquisizione della proroga della su citata convenzione in essere con la Regione Abruzzo o di altro titolo atto a dimostrare l'effettiva disponibilità del sito da parte del soggetto richiedente;

13) con nota n. 3302 del 17.02.2022, questo Settore, in esito a colloqui intercorsi con il Dipartimento Patrimonio della Regione Abruzzo, ha esteso al Dipartimento Agricoltura della stessa Regione l'invito a partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta con la su richiamata nota 2311/2022;

14) con PEC del 22.02.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 3736, il **Dipartimento Agricoltura** ha trasmesso la Determina Direttoriale DPD/57 del 22.02.2022 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha prorogato *per ulteriori 6 mesi* (fino al 16 ottobre 2022), *la convenzione sottoscritta in data 16 aprile 1992 tra il CO.VAL.P.A. Abruzzo – Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo Soc. Coop. Agr. e l'allora Ministero Agricoltura e Foreste (cui è subentrata, in data 24.11.2066, la Regione Abruzzo)*, anche al fine di consentire la definizione della *procedura avviata dalla Provincia dell'Aquila all'esito della istanza, avanzata dalla CO.VAL.P.A. Abruzzo, per il rilascio della Autorizzazione unica ex art. 8 D.Lgs. n. 20/2007 e art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 115/2008, concernente la realizzazione di un nuovo impianto, in sostituzione di quello esistente, di cogenerazione di energia elettrica e termica*;

15) con la su citata nota RA/0070844/22 DPB003 del 23.02.2022, acquisita in data 24.02.2022 al protocollo n. 3878, il **Servizio Patrimonio della Regione Abruzzo**, precisando di essere deputato esclusivamente ai profili attinenti la nuda proprietà, ha rilasciato il proprio nulla osta all'iniziativa *demandando al Dipartimento Agricoltura le opportune e necessarie autorizzazioni come previste dall'articolato della convenzione di affidamento della gestione del compendio datata 16.04.1992 che risultano in capo al medesimo Dipartimento*;

16) con la su citata PEC acquisita in data 19.04.2022 al n. 8416, lo stesso **Dipartimento**

Agricoltura ha inviato la nota prot. n. RA 0150304/2022 del 15.04.2022 con la quale, anche alla luce della nota del Servizio Patrimonio di cui al punto precedente, ha manifestato il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta a questa Amministrazione provinciale dall'Associazione CO.VAL.PA.;

17) il **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - ex DGAT DIV. XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo** con la su citata nota mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0029206.25-02-2022, acquisita al prot. n. 4140 del 28.02.2022, ha evidenziato che *dalla disamina della documentazione progettuale, emerge che, per l'elettrodotto in MT 20 kV interrato, utilizzato per il collegamento dell'impianto biogas descritto in oggetto, alla Rete Elettrica Nazionale, codesta Società CO.VAL.PA ABRUZZO, ha presentato l'Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 95, comma 2) bis, del D. Lgs 259/200 e pertanto il medesimo elettrodotto verrà realizzato in cavi cordati ad elica. Per tale fattispecie, ai sensi del citato articolo 56, comma 3, del D. Lgs 259/2003, per le condutture aeree o interrate di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e pertanto il parere di competenza da parte di questo Ispettorato è sostituito da una attestazione di conformità del gestore, da presentare all'Autorità Amministrativa competente dell'iter autorizzativo e pertanto a codesta Provincia di L'Aquila, nonché all'Ispettorato competente territorialmente.* Lo stesso Ispettorato ha inoltre rappresentato *che, ai fini dell'ottimizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, lo scrivente Ispettorato a far data dal 01/10/2021, non rilascerà più le note di avvenuta ricezione delle attestazioni di conformità presentate dalle Società elettriche per la realizzazione di elettrodotti in cavi elicordati, ma farà fede la ricevuta di consegna, rilasciata in automatico dal sistema di posta elettronica certificata Pec: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it , di questo Ispettorato;*

18) la Ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo con pec del 28.02.2022, acquisita al prot. n. 4228 del 01.03.2022, con riferimento alla nota "mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0029206.25-02-2022" ha trasmesso copia dell'attestazione di conformità del gestore, già trasmessa in precedenza alla Provincia di L'Aquila in fase di invio di istanza in data 22.12.21;

19) il **Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo**, con la su citata nota n. 97971/22 del 14.03.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 5350, ha espresso parere favorevole all'iniziativa subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia alle seguenti prescrizioni:

- *qualora il progetto non dovesse rispettare i dettami del vigente PRG del Comune di Celano (Aq), si dovranno attivare tutte le dovute procedure tecnico-amministrative*

per la redazione di una specifica variante urbanistica;

- *qualora per l'attivazione dell'impianto dovessero essere necessarie l'esecuzione di lavori edilizi-strutturali, le opere dovranno essere progettate nel pieno rispetto delle NTC 2018 e per le stesse bisogna preventivamente ottenere le Autorizzazioni Sismiche e/o gli Attestati di Deposito Sismico secondo quanto previsto dalla L.R. n. 28/11, così come modificata dalla L.R.11/20, e secondo i contenuti del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, così come modificato dalle LL. 55/2019 e 120/2020. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma regionale denominata MUDE-RA;*
- *qualora, per le più varie necessità, si dovrà prevedere un approvvigionamento idrico, si deve determinare la quantità di acqua necessaria e la tipologia di approvvigionamento della stessa. Si specifica che, fatta eccezione per la raccolta di acqua piovana, per la quale non necessita di autorizzazione, per ogni altra modalità si dovranno attivare le procedure tecnico amministrative relative all'ottenimento dell'autorizzazione al prelievo, così come previsto dal Regolamento Regionale approvato con Decreto n. 3/Reg. Del 13/08/2007.*

20) l'**Ufficio delle Dogane di L'Aquila**, con la su citata PEC acquisita al protocollo n. 7302 del 05.04.2022, ha comunicato il proprio NULLA OSTA alla costruzione e l'esercizio dell'impianto in questione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) *I contatori elettrici di misura che saranno installati presso la centrale di cogenerazione, così come riportati nello schema elettrico unifilare (contatore fiscale produzione gruppo 1, contatore fiscale gruppo 2 e contatore ausiliari), dovranno essere del tipo conforme al Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di recepimento della Direttiva 2004/22/CE (Direttiva MID). Gli stessi contatori ed i relativi trasformatori di misura (TA e TV) dovranno essere sottoposti alle verifiche in laboratorio ed in campo come previsto dalle circolari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 9/D del 21/07/2015, 18/D del 18/12/2015 e 24/D del 29/12/2015 (verifiche dei sistemi di misura dell'energia elettrica);*

b) *A tutela degli interessi erariali, la catena di misura fiscale relativa ai tre contatori elettrici installati nell'impianto (contatore fiscale produzione gruppo 1, contatore fiscale gruppo 2 e contatore ausiliari) dovrà essere realizzata ed installata in maniera da garantire l'inalterabilità dei valori misurati. I vari punti della stessa catena di misura (presa sui cavi di potenza in uscita dall'alternatore, eventuali trasformatori amperometrici e voltmetrici TA e TV, morsettiera di prova "arcudi", contatore, tasto reset ecc.) dovranno essere ispezionabili, facilmente accessibili in sicurezza e predisposti per consentire il DT IV - LAZIO E ABRUZZO UFFICIO DELLE DOGANE DI L'AQUILA SEZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI 3 suggellamento fiscale che sarà effettuato, come da prassi, dallo scrivente Ufficio in fase di successiva verifica di primo impianto;*

c) *Il volume di gas naturale che alimenta l'impianto di cogenerazione dovrà essere accertato da apposito misuratore conforme alle specifiche normative metrologiche che sarà installato presso la "cabina gas metano alimentazione impianto" riportata negli elaborati tecnici. A garanzia degli interessi fiscali, la catena di misura del gas dovrà essere realizzata in maniera tale da renderla ispezionabile, facilmente accessibile in sicurezza e predisposta per il suggellamento fiscale;*
d) *la società CO.VAL.P.A. Abruzzo, una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo unico in oggetto indicato e terminata la realizzazione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni impartite, prima dell'avvio definitivo della centrale, dovrà produrre apposita denuncia di attivazione all'Ufficio delle Dogane di L'Aquila e richiedere il rilascio della licenza fiscale per l'esercizio dell'officina elettrica così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 504/1995, avendo cura di trasmettere tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di interesse fiscale secondo le specifiche dettate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (certificazioni di conformità e di taratura dei contatori e trasformatori, schema elettrico unifilare as built, schema elettrico multifilare dell'inserzione dei gruppi di misura fiscali, schema fluidi termovettori per cogenerazione);*

21) il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila**, con la su citata nota relativa alla pratica n. 6081 trasmessa dall'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo ed acquisita al protocollo n. 7282 del 05.04.2022, ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, alle norme vigenti ed alle ulteriori seguenti prescrizioni:

- *tutti gli impianti elettrici siano conformi alle norme CEI;*
- *siano rispettate tutte le misure di prevenzione incendi previste dalla norma tecnica D.M. 13.07.2011.*

Al termine dei lavori, e comunque prima dell'utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere prodotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con le modalità descritte nella medesima nota alla quale si rimanda;

22) il **Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila**, con la su citata PEC 10082099/22 del 02.05.2022, acquisita al protocollo n. 9513 del 03.05.2022, ha espresso parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- *la Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, mantenendo una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento; la data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto dovranno essere registrati e a disposizione degli organi di controllo competenti;*

- *il gestore dell'impianto è comunque tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;*

- *l'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;*

- *l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;*

- *relativamente al possibile collegamento alla rete elettrica esterna, lo stesso potrà realizzarsi nell'osservanza di quanto previsto in merito dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dal D.M. del 29/05/08 – Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e dalla L.R. 45/04 – Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;*

- *la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;*

23) con la su citata PEC n. 0173787/22 del 04.05.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 9698, l'**Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo** ha espresso nulla osta, per quanto di propria competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 20/2007 e s.m.i., e 115/2008 e s.m.i., fatta salva la conclusione positiva del procedimento finalizzato all'adozione dell'AUA per la ditta COVALPA Abruzzo Soc. Coop. Agricola il cui procedimento è in corso;

24) con la su citata nota acquisita al prot. n. 10063 del 09.05.2022, il Distretto Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo ha espresso il proprio parere tecnico ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, con esclusivo riferimento all'impianto di cogenerazione, suggerendo le seguenti prescrizioni:

1. Il QRE dovrà essere riproposto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a. eliminazione dei punti di emissione dismessi e correzioni come da immagine esemplificativa riportata di seguito:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Stabilimento CO.VAL.P.A. ABRUZZO soc. coo. Agricola, Borgo Strada 14, Celano (AQ)

Punto di emissione e numero	Provenienza	Portata Fumi secchi (mc/h)	Durata (h/d)	Frequenza (n/d)	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/mc a 0°C e 0,101 Mpa)	Flusso di massa (g/h)	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Diametro o lati sezione (m o mxm)	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno (%)
E1A	Caldaia a gas metano 1	4.000	24	continua	200	CO	100	0,40	12	0,70	*****	3
						NOX	150	0,60				
E1B	Caldaia a gas metano 1	4.000	24	continua	200	CO	100	0,40	12	0,70	*****	3
						NOX	150	0,60				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Caldaia ad olio [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E 18	Camino di scarico motore 1	4.675	24	ordinario e continuo	120 °C	NOX	94	804	12	0,40	catalizzatore	15
						CO	113	964				
			1			Polveri totali	4	32				
E 19	Camino di scarico motore 2	4.675	24	ordinario e continuo	120 °C	NOX	94	804	12	0,4	catalizzatore	15
						CO	113	964				
			1			Polveri totali	4	32				

b. Indicazione dell'unità di misura della portata nella terza colonna e rimozione dell'indicazione dell'ossigeno di riferimento da riportarsi esclusivamente nell'ultima colonna a destra;

c. ricalcolo dei flussi di massa cerchiati (es: 4000 Nmc/hx100 mg/mc≡400 g/h o anche 4675Nmc/h*94 mg/mc≡439 g/h, ecc);

d. cancellazione delle voci contrassegnate con il simbolo "===";

2. n. 2 autocontrolli in marcia controllata e frequenza annuale per gli autocontrolli successivi;

3. norme tecniche da rispettare per gli autocontrolli:

Parametro	Metodica
polveri	UNI EN 13284-1
portata	UNI EN ISO 16911-1
NOx	UNI EN 14792
CO	UNI EN 15058
Accessibilità camini	UNI EN ISO 15259

25) la ditta COVALPA Abruzzo con PEC acquisita al protocollo n. 10397 del 10.05.2022, come rettificata con PEC acquisita al protocollo n. 10549 del 16.05.2022, ha inviato il QRE aggiornato come da indicazioni del Distretto Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo.

Tutto ciò premesso, all'odierna seduta della Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente del Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, responsabile del procedimento, Arch. Stefania Cattivera, risultano presenti:

- Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura – Dott. Gianluca Massi;
- Comune di CELANO - Servizio Urbanistica e S.U.A.P. - Ing. Luigi Aratari;
- Associazione CO.VAL.PA ABRUZZO Società Cooperativa Agricola a.r.l. - Ing. Rina Ciaccia e Ing. Marco Paris;
- HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l. - P.I. Ferruccio Franceschelli e Ing. Giulia Nenzioni.

Risultano assenti le seguenti Amministrazioni che, come su segnalato, hanno già formalizzato il proprio assenso al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla ditta COVALPA Abruzzo:

- Regione Abruzzo Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali Servizio Gestione e Qualità delle Acque Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA-AQ-TE;
- Regione Abruzzo - Genio Civile;
- Regione Abruzzo - Dipartimento Patrimonio;
- ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale L'Aquila;
- A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila - Dipartimento di Prevenzione -Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Ufficio Unico delle Dogane;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Lazio e Abruzzo.

Risultano assenti le seguenti Amministrazioni, dalle quali non risulta acquisita alcuna comunicazione:

- Regione Abruzzo - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo;
- G.S.E. S.p.A.;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione per le Risorse Minerarie ed Energetiche;
- E.N.A.C..

L'Ing. Aratari, per il Comune di Celano, esprime parere favorevole alla chiusura dell'endoprocedimento relativo al permesso di costruire, fermo restando che la Ditta dovrà procedere alla corresponsione del contributo di costruzione, con le modalità previste dal Comune stesso, prima dell'inizio dei lavori. Si impegna a trasmettere, entro i termini di conclusione del procedimento dell'A.U., il proprio provvedimento formale.

Il Dott. Massi, per il Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, conferma l'assenso espresso con nota del 15.04.2022.

Rilevata l'assenza di collegamento informatico e la conseguente impossibilità di verificare l'acquisizione di eventuali comunicazioni da parte delle Amministrazioni risultate assenti, ci si riserva di inviare il presente verbale con invito ad esprimere, con cortese urgenza, i pareri di competenza, al fine di consentire la conclusione del procedimento entro i termini di legge.

Viene data lettura del verbale ai presenti, la cui sottoscrizione è riportata in allegato.

La riunione termina alle ore 12,30

Il Dirigente
Arch. Stefania Cattivera

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Stagnini